

CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO
TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.

(Procedura "TP Visure")

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'A.C.I. è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I.;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personalì, nonché alla libera circolazione di tali dati, in vigore dal 25 maggio 2018, con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, lettera c) e lettera e);

Considerato che la Controparte ha fatto istanza ai fini di poter disporre, esclusivamente per i propri compiti di istituto, dei dati contenuti nell'archivio magnetico centrale gestito dall'Automobile Club d'Italia;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente convenzione,

TRA

l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) Codice Fiscale n° 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, nella persona del Dott. Giorgio Brandi, Direttore del Servizio Gestione PRA ed attualmente Dirigente *ad interim* dell'Ufficio Servizi alle PP.AA e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Comitato Esecutivo dell'Ente,

E

_____ (di seguito denominato Controparte), con sede legale in _____ CAP _____ indirizzo _____ N. _____

P. IVA _____ CF _____

PEC _____ telefono _____

Codice univoco _____ per la fatturazione elettronica, in esecuzione della Delibera n. _____ del _____ codice CIG _____, (da indicare solo se si chiede

l'inserimento degli estremi della delibera e del CIG nella fattura elettronica) rappresentato dal Signor _____

CF _____ nato il _____
a _____ nella sua funzione di _____

che dichiara di essere debitamente autorizzato alla firma del presente Atto, congiuntamente definite Parti, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Oggetto della presente convenzione è l'accesso alla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) dell'A.C.I. per consultare, esclusivamente per i propri compiti d'istituto, le informazioni in esso contenute. Allo scopo, la Controparte si avvarrà dei programmi di ricerca e selezione e delle risorse elaborative appositamente predisposte dall'A.C.I..
2. La Controparte sottoscrive la presente Convenzione con l'ACI per avere accesso alla consultazione della Banca dati del PRA al fine di predisporre gli atti necessari ad esperire procedimenti contravvenzionali per infrazioni in materia di circolazione stradale, accertate dalla Polizia Municipale con il rilevamento del numero di targa dei veicoli, nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata.

ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte della Controparte e termina il 31 dicembre 2027. Qualora una delle due Parti non presenti formale disdetta, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima del predetto termine, essa si rinnoverà automaticamente per

anni 1 (uno), e così di seguito con rinnovi annuali. La disdetta dovrà essere inviata all'ACI esclusivamente tramite PEC all'indirizzo servizioquestionepra@pec.aci.it. Restano salvi gli effetti prodotti dalla precedente convenzione, eventualmente in essere tra l'ACI e la Controparte, fino alla data della sottoscrizione della presente Convenzione.

2. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della data dalla quale decorre il recesso. La comunicazione del recesso dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC.
3. La Controparte ha facoltà di recedere anticipatamente anche nel caso di non accettazione dell'aumento dei costi del servizio disciplinati dal successivo art. 6. In questo caso, entro il 30 novembre, dovrà inviare all'ACI, esclusivamente via PEC all'indirizzo servizioquestionepra@pec.aci.it, la comunicazione di voler esercitare il diritto di recesso che avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ricevimento da parte di ACI della predetta comunicazione.
4. Il recesso, esercitato nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi 2) e 3), non dà diritto al rimborso, intero o parziale, del canone annuo previsto dall'art. 5, comma 1), lett. a).
5. L' A.C.I. si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio, sottoposti a revisione periodica secondo quanto stabilito dal successivo art. 6, a fornire, in modo continuativo nel tempo, il collegamento con la banca-dati centrale del P.R.A.. La Controparte si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 5 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 7 della stessa.

ARTICOLO 3. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.

1. Le informazioni, fornite sulla base degli schemi informatici in uso presso il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I., riguardano i dati anagrafici e di residenza dell'intestatario, nonché dell'eventuale locatario o usufruttuario del veicolo, le caratteristiche tecniche del veicolo ed informazioni varie di supporto, così come risultano dalla Banca dati centrale del P.R.A.
2. L'accesso alle informazioni di cui sopra potrà avvenire attraverso la targa, il telaio, il codice fiscale o i dati anagrafici del proprietario del veicolo. L'accesso su base nominativa o codice fiscale è consentito, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'accesso al sistema informativo centrale dell'A.C.I., esclusivamente per scopi di Polizia Giudiziaria, per accertamenti tributari o verifiche di autocertificazioni.

L'accesso alle informazioni di cui al comma 1) è consentito anche tramite interrogazioni su targa parziale secondo le modalità descritte nel documento tecnico messo a disposizione della Controparte da parte di ACI. Tale modalità potrà essere utilizzata solo per esigenze di Polizia Giudiziaria. Le interrogazioni su targa parziale non sono soggette al rimborso dei costi.

ARTICOLO 4. MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI.

1. L'utilizzo del Servizio avrà luogo mediante collegamento telematico con la Banca dati centrale del P.R.A.
2. Le spese e i costi riguardanti il software e gli apparati hardware necessari per l'accesso e la fruizione del servizio sono a completo carico della Controparte.

3. I requisiti tecnici relativi al software e agli apparati hardware utilizzati dalla Controparte dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'ACI. I suddetti requisiti sono suscettibili di eventuali modifiche da parte di A.C.I. che provvederà a darne tempestiva comunicazione. Gli eventuali costi di adeguamento dei requisiti tecnici del software e degli apparati hardware alle modifiche imposte da ACI sono integralmente a carico della Controparte.
4. La Controparte, per collegarsi al sistema informativo dell'A.C.I., si impegna ad adeguare i propri standard tecnici con quelli del CED dell'A.C.I.
5. Il collegamento avverrà con connessione diretta punto-punto (modalità CDN) tramite i canali trasmissivi atti a implementare tale modalità, alle condizioni stabilite dalle regolamentazioni vigenti in materia.
6. L'eventuale interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI o per attività pianificate di manutenzione non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte.
7. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature necessarie, le spese di collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico della Controparte.

Le apparecchiature ed i collegamenti dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'Ente, cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.

8. Le modalità di accesso alla Banca dati centrale del P.R.A. verranno stabilite, in accordo tra A.C.I. e Controparte tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio.
9. Il servizio, erogato secondo gli standard web, è fruibile sia nella modalità interfaccia (html) con output in formato PDF, sia nella modalità web service.
10. Il servizio web realizzato dall'A.C.I., a seguito di ogni transazione richiesta tramite l'apparecchiatura terminale della Controparte, fornisce, in base a specifici criteri di ricerca, informazioni contenute nella banca dati centrale del P.R.A. Il servizio prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare specifiche funzioni per l'assistenza tecnica e la messaggeria.
11. L'A.C.I. traccia sui propri archivi ogni richiesta della Controparte e il corrispondente esito corredata dal contenuto della risposta. Nei casi in cui la Controparte acceda al Servizio per conto di un proprio bacino di utenti, attraverso un'unica utenza di accesso, esso assume anche la responsabilità dei parametri utilizzati per la richiesta. Per garantire la massima tracciabilità della trasmissione, ACI ha previsto che l'utenza possa individuare con un identificativo univoco la persona che fisicamente sta richiedendo il servizio di visura.
12. E' disponibile nella modalità html una funzionalità statistica per la consultazione dei consumi.
13. L'utilizzo del servizio nella modalità web service è sottoposto al rispetto dei vincoli di accesso descritti nel manuale tecnico.
14. La Controparte si impegna ad inoltrare la richiesta per il rilascio delle utenze utilizzando il modulo "richiesta parole chiave per l' accesso alla

banca dati pra" fornito da ACI. Tale modulo, compilato e sottoscritto in forma digitale dal Rappresentante della Controparte, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione, dovrà essere inviato all'ACI via PEC all'indirizzo serviziogestionepra@pec.aci.it

15. La Controparte si impegna, inoltre, a far eseguire dai propri dipendenti, per i quali è stato richiesto all'ACI il rilascio della parola chiave di accesso, le fasi operative secondo gli schemi procedurali indicati nella brochure fornita dall'A.C.I..

ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO.

1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento dei costi sottoindicati:
 - a) Euro 1.128,594, oltre IVA, a titolo di canone annuo di abbonamento;
 - b) Euro 0,365, oltre IVA, per ogni consultazione, anche se con esito negativo, effettuata con chiave di ricerca uguale a targa o telaio;
 - c) Euro 0,365, oltre IVA, per ciascuna consultazione, anche se con esito negativo, effettuata con chiave di ricerca uguale ai dati anagrafici o codice fiscale dell'intestatario, laddove tale modalità d'accesso sia consentita;
 - d) Euro 0,365, oltre IVA, per ciascuna consultazione in dettaglio di ogni veicolo indicato nell'elenco prodotto dalle consultazioni di cui al punto precedente;
 - e) Euro 0,365, oltre IVA, per la consultazione in dettaglio di ognuno degli articoli identificativi delle varie intestazioni nel caso di accesso all'elenco cronologico della proprietà.

ARTICOLO 6. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.

1. L'ACI si riserva la facoltà di modificare i costi di cui all'art. 5 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT con l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente a quello di rilevazione
2. L'ACI si riserva la facoltà di operare ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione dei costi indicati nel precedente art. 5, correlate a modifiche dei costi di gestione, interni ed esterni, diretti ed indiretti, attinenti i servizi di cui all'art. 1, e/o dei costi sostenuti per innovazioni e/o modifiche tecnologiche decise da ACI e/o imposte dalla normativa di riferimento.
3. L'ACI si impegna, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, a dare comunicazione delle variazioni dei costi entro il 30 settembre di ogni anno. Tale modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 3, per gli effetti previsti dal medesimo comma, entro il termine del 30 novembre, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.
5. Nel caso in cui la Controparte non eserciti il diritto di recesso, nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 3), la Controparte si impegna ad inviare all'ACI, via PEC, entro il 30 novembre di ogni anno, un'attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, individuato in modo chiaro ed univoco, contenente le seguenti informazioni:

- a) estremi (data e numerazione) della determina o delibera avente per oggetto l'impegno di spesa assunto dalla Controparte per il pagamento dei costi generati dal servizio oggetto della presente Convenzione;
- b) indicazione del capitolo di bilancio sul quale è stato imputato l'impegno di spesa di cui alla precedente lettera a)
- c) attestazione in merito alla relativa copertura finanziaria.

ARTICOLO 7. MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO.

- 1. Nel caso in cui la sottoscrizione della presente Convenzione avvenga nel mese di gennaio, il canone sarà addebitato per intero, unitamente alla quantità delle transazioni effettuate dalla Controparte nel corso del suddetto mese, e l'addebito avverrà con l'emissione della fattura di gennaio.
- 2. Qualora la sottoscrizione della presente Convenzione avvenga successivamente al mese di gennaio, solo per il primo anno di durata della Convenzione e solo per i Comuni che stipulano per la prima volta un accordo con ACI per l'attivazione dei servizi elencati all'art. 1, il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra il mese in cui viene sottoscritta la Convenzione da parte della Controparte e la fine dell'anno. Il mese in cui viene sottoscritta la Convenzione è computato nei dodicesimi. La fattura emessa da ACI in riferimento al primo mese di attivazione del servizio comprenderà sia il canone di abbonamento calcolato in dodicesimi, sia la quantità delle transazioni effettuate dalla Controparte nel corso del mese di riferimento.

3. L'ammontare degli importi mensilmente dovuti sarà fatturato sulla base del numero di transazioni effettuate mensilmente e contabilizzate automaticamente dal C.E.D. dell'A.C.I.
4. La corresponsione del canone annuo da parte della Controparte è dovuta per intero anche nel caso di disdetta o recesso intervenuto nel corso dell'anno per volontà di una delle Parti e nessun rimborso sarà dovuto da ACI in caso di recesso o di disdetta anticipata.
5. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento determinato dalla mancata installazione o dal malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC).
6. Le fatture emesse dall'ACI dovranno essere saldate, entro 60 giorni dalla data della loro emissione, mediante bonifico bancario sul conto corrente ACI intrattenuto presso la BNL e corrispondente ai codici IBAN/SWIFT IT81O0100503211000000200004 – BNLIITRR. Sull'ordine di bonifico dovrà essere indicata la causale del pagamento al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte.
7. Qualora la Controparte non provveda al saldo delle fatture entro i 60 gg. previsti dal precedente comma 6), l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura legale. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
8. In caso di insolvenza, relativamente anche al pagamento di una sola fattura, l'ACI ha la facoltà, senza obbligo di preavviso nei confronti della Controparte, di sospendere il servizio e di riattivarlo solo dopo l'avvenuto pagamento di tutte le fatture non saldate.

ARTICOLO 8. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI .

1. E' consentito di utilizzare le informazioni soltanto per compiti d'istituto.
2. E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio di esse.
3. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute dalla consultazione della banca dati P.R.A., anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica.
4. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dagli archivi elettronici è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale, o del Direttore del Servizio Gestione PRA dell'ACI, e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I., nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.
5. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la revoca della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela

ARTICOLO 9. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE .

1. La Controparte si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire il corretto utilizzo delle abilitazioni, rilasciate da ACI, su istanza della Controparte stessa, per consentire l'accesso al proprio Sistema Informativo centrale.
2. La Controparte si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti di riservatezza personale.
3. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la revoca della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 10. RISERVA DI PROPRIETA'.

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 11. RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.
2. I dati anagrafici relativi agli intestatari di veicoli immatricolati antecedentemente all'1.1.1974 potranno risultare privi dell'indicazione del luogo e della data di nascita dell'intestatario del veicolo, qualora detto veicolo, successivamente a tale data, non sia stato oggetto di alcuna formalità espletata presso un Ufficio territoriale del PRA.
3. L'ACI resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC.
4. Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione del Personal Computer, dei programmi software di base utilizzati, della stampante dovrà essere rivolto alla società fornitrice scelta dalla Controparte. Parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo

alla rete di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio scelta dalla Controparte.

5. L'utilizzo dei codici di accesso alla banca dati è strettamente personale e le consultazioni devono essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni di ufficio.
6. L'accertamento di un uso dei codici finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, si fa presente che i nomi di coloro che risultano titolari delle parole chiave utilizzate per effettuare consultazioni della banca-dati PRA, potranno essere comunicati, a richiesta, all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria.
7. La tutela della riservatezza dei codici di accesso è adempimento a carico della Controparte; nulla potrà, quindi, essere addebitato all'ACI in caso di uso fraudolento dei suddetti codici dovuto a dolo, colpa o negligente conservazione da parte dello stesso utilizzatore, titolare della parola chiave.
8. È fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare, nelle sedi opportune, ogni conseguente azione di tutela per danni cagionati all'ACI dall'uso improprio dei codici di accesso e/o dalla mancata protezione della riservatezza dei codici di accesso e/o da qualsiasi altra azione fraudolenta nell'utilizzo del servizio da parte della Controparte.
9. Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste dalla presente convenzione, il Segretario Generale dell'ACI o altro Dirigente ACI delegato, può revocare, sospendere, o limitare la convenzione per

motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

ARTICOLO 12. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.

1. Ogni modifica o deroga alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 13. SPESE DELLA CONVENZIONE.

1. Le spese della convenzione, comprese quelle per l'eventuale registrazione, richiesta dalla Controparte, sono a carico della Controparte stessa.

ARTICOLO 14. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27 APRILE 2016

Con riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, le Parti concordano quanto segue:

1. Nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono riportate le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi che, in quanto "beni mobili registrati" sono assoggettati a particolari forme di pubblicità secondo le norme del Codice Civile.
2. L'ACI gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai sensi del R.D.L. 436/1927 e consente l'accesso all'archivio magnetico centrale del Pubblico Registro Automobilistico (Banca dati PRA) a tutte quelle categorie di soggetti per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconosce la sussistenza di un interesse rilevante alla cognizione dei dati ivi contenuti (D. M. 514/1992, art. 22)

3. L'ACI, pertanto, è Titolare del trattamento dei dati personali per i soli trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
4. La Controparte, invece, è Titolare autonomo del trattamento dei dati per tutti i trattamenti di dati personali e identificativi estrapolati dalla Banca dati PRA per le finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.
5. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali come meglio specificato ai precedenti commi 1), 2), 3) e 4), si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali emessi in materia.
6. In particolare, le Parti si obbligano a non divulgare i dati di cui vengono a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
7. Il trattamento dei dati personali, eseguito per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, dovrà essere effettuato con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del

trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ARTICOLO 15. REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27 APRILE 2016 - . INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. La presente Convenzione è conservata nell'archivio informatico del Servizio Gestione PRA dell'ACI;
2. I dati personali indicati nella presente Convenzione e resi noti all'ACI al momento della sottoscrizione e attivazione del servizio verranno utilizzati da ACI esclusivamente per i trattamenti necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione in essere. In particolare, i dati del Rappresentante della Controparte, firmatario del presente accordo, nonché dei nominativi segnalati ad ACI per ottenere il rilascio delle abilitazioni di accesso al Sistema Informativo ACI saranno mantenuti negli archivi del Servizio Gestione PRA e comunicati all'Ufficio Amministrazione e Bilancio per l'espletamento delle attività di natura amministrativo-contabile connesse alla gestione del servizio in oggetto, nonché alla Società ACI Informatica S.p.A. per l'espletamento delle attività tecnico-informatiche necessarie a garantire la corretta fruizione del servizio.
3. I dati saranno conservati negli archivi ACI per un periodo non superiore ai 10 (dieci) anni.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. I dati raccolti potranno essere comunicati, se richiesti, alle Autorità giurisdizionali.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, Via Marsala 8 - 00185 Roma – RM. **Responsabile del trattamento automatizzato dei dati personali** è la Società ACI Informatica S.p.A., con sede in Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma (RM). **Responsabile della Protezione dei Dati Personalni (RPD)** è il dott. Mauro Annibali di ACI, Via Marsala 8, cap. 00185, Roma, indirizzo email: m.annibalidpo@aci.it.

Data _____

Per la Controparte
F.to digitalmente

per l'ACI – Automobile Club d'Italia
F.to digitalmente

APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (durata della convenzione), 4 (modalità di fornitura dati) 6 (variazione delle tariffe), 7 (modalità di fatturazione e di pagamento) 8 (divieto di alienazione e cessione dei dati) 9 (obblighi del Controparte), 11 (responsabilità), 12 (modifiche e Foro competente) 13 (spese della convenzione) 14 (titolarità del trattamento dati personali)

Data _____

Per la Controparte
F.to digitalmente